



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
66	03/10/2026

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA MATTEOTTI E PIAZZA MAZZINI (LATO GIARDINI PUBBLICI) PER IL GIORNO 11 OTTOBRE 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DEI NONNI 2026”
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta assunta dal protocollo generale con il n. 11051/2026 del 29/09/2025 depositata agli atti di questo Ufficio dall'Associazione Manu&Ale con il Club dei nonni, volta ad ottenere l'adozione di apposita Ordinanza di divieto di sosta e transito in via Matteotti e Piazza Mazzini (lato giardini pubblici) in occasione della manifestazione "Festa dei nonni 2026";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 01/10/2026 con la quale si approva l'organizzazione dell'evento "Festa dei nonni 2026";

Ritenuto che, in occasione di tale manifestazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dello stesso in totale sicurezza, si rende necessario adottare, limitatamente alle date indicate del c.m. e ai luoghi indicati, specifiche disposizioni che disciplinino la circolazione e la sosta dei veicoli;

Ritenuto di disporre la deroga al divieto di transito per consentire l'accesso dei veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Atteso che non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta e che pertanto si ritiene di dover procedere con l'adozione del presente provvedimento;

Ravvisato, altresì, il parere favorevole dell'Amministrazione comunale;

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari della strada mediante motivate ordinanze e resi noti al pubblico con i prescritti segnali;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTO l'art. 39 del D.lgs. n. 285/1992 e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), con particolare riferimento ai commi 9 e 13 del citato articolo 83;

VISTO il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO Il Decreto Sindacale n. 3 del 05/01/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area IV- Polizia Locale;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'adozione delle seguenti misure temporanee di regolamentazione della circolazione stradale:

- **Divieto Temporaneo di Sosta e Transito**, con rimozione forzata dei veicoli in Via Matteotti e Piazza Mazzini (lato giardini pubblici) **per il giorno 11/10/2026 dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e comunque sino al termine della manifestazione;**

DISPONE

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Labico e con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale dell'Ente in ottemperanza degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'installazione della prescritta segnaletica stradale temporanea a cura del personale comunale preposto o degli organizzatori;

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;

Le violazioni della presente Ordinanza saranno sanzionate ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992);

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni. Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti che autorizzano o impongono l'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente